



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Reparto Tecnico/Amministrativo
Servizio Tecnico Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

(vds. numero di registrazione in intestazione)

**Approvazione del Regolamento per l'esercizio del servizio di rimorchio delle navi
nel porto e nella rada di Genova**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Genova.

- VISTO** il Decreto n. 42/2020 in data 05 febbraio 2020, con il quale questa Capitaneria di Porto, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio europeo, ha limitato ad un concessionario il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova, e gli atti ivi richiamati;
- VISTA** la Determina a contrarre n. 14 del 20 dicembre 2021 della Direzione Marittima di Genova, in qualità di Stazione Appaltante, relativa alla procedura di gara in parola, e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il Bando di gara in data 20 dicembre 2021 per l'affidamento della Concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova (C.I.G. 9033521959), il relativo Disciplina di gara, il capitolato tecnico e gli atti di gara;
- VISTO** il Decreto n. 238 del 05 luglio 2022, e gli atti ivi richiamati, con il quale la Capitaneria di Porto di Genova, in qualità di Stazione Appaltante, ha aggiudicato la concessione del servizio di rimorchio nella rada e nel Porto di Genova per la durata di 15 (quindici) anni (CIG: 9033521959), in favore della Società "Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l." (C.F./P.IVA: 02850020104), con sede legale in Genova, Via Ponte Reale, n.5, al costo annuale offerto in gara pari ad Euro 26.324.083,00 (Euro ventiseimilioni trecentoventiquattromila ottantatre virgola zerozero);
- VISTO** il Decreto della Direzione Marittima della Liguria n. 263 in data 15/06/2023, con il quale è stato approvato l'atto di concessione in data 22.03.2023 - Registro delle Concessioni n°01/2023 e Repertorio degli atti n° 01/2023 - registrato in data 18.04.2023 all'Agenzia delle Entrate di Genova al n° 3480 - serie 1^, che è stato ammesso alla registrazione in data 12.07.2023 al n. 70 da parte della Corte dei conti - Sezione Controllo Liguria;
- VISTO** il foglio prot. 166342 in data 3 novembre 2023, con cui è stato dato avvio

al procedimento istruttorio per la prima determinazione delle tariffe del locale servizio di rimorchio portuale;

- VISTI** i pareri favorevoli dalle associazioni di categoria interessate e rispettivamente Assarmatori (assunto al prot. 180269 in data 01/12/2023), Assorimorchiatori (assunto al prot. 181687 in data 04/12/2023), Confitarma (assunto al prot. 181616 in data 04/12/2023) e Federagenti (assunto al prot. 182284 in data 06/12/2023);
- VISTO** il foglio prot. 187155 in data 15/12/2023, con cui è stata richiesta l'intesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in merito alla prima determinazione delle tariffe del locale servizio di rimorchio portuale, espressa con nota prot. 56317 in data 21/12/2023, assunta al prot. 190007 in data 22/12/2023;
- VISTO** il foglio prot. 190285 in data 22/12/2023, con cui è stata richiesta l'approvazione ai sensi dell'art. 102 c.nav. del Regolamento per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova alla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO** il dispaccio prot. 1821 in data 18/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato trasmesso il decreto di approvazione del regolamento;
- VISTA** la Circolare n. 11/2019 del 19.03.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *"Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento dal nuovo Codice dei Contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.i."*;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** l'articolo 14, comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni,
- VISTO** il *"Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Genova"* predisposto dalla Capitaneria di porto di Genova in data 02/07/2008 ed approvato con Decreto del Direttore Generale dell'allora Direzione Generale dei porti del MIT in data 16/07/2008;

ORDINA

Articolo 1

1. A far data dalle ore 00:01 del 18 marzo 2024, è reso esecutivo l'allegato *"Regolamento per l'esercizio del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Genova"* già approvato in data 18 gennaio 2024 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ex Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Articolo 2

1. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è da intendersi abrogato il

“Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Genova” predisposto dalla Capitaneria di porto di Genova in data 02/07/2008 ed approvato con Decreto del Direttore Generale dell'allora Direzione Generale dei porti del MIT in data 16/07/2008, citato in premessa.

Articolo 3

1. I contravventori alla presente e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1171, 1174, comma 1, e 1175 del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, (vedasi data di registrazione in intestazione).

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP) Pil.
Piero PELLIZZARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

giovedì 14 marzo 2024 16:17:53



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

VIA VITTIME DELLA TORRE, 7 MAGGIO 2013, N. 4 – 16128 GENOVA (GE)
P.E.C. dm.genova@pec.mit.gov.it

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO
DELLE NAVI NEL PORTO E NELLA RADA DI GENOVA**

**Articolo 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) **Amministrazione centrale:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) **Autorità marittima:** la Capitaneria di porto di Genova, con sede in Genova (GE), Via vittime della torre, 7 maggio 2013, n. 4;
- c) **Porto di Genova:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine, i moli, le aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), compresa tra Punta Vagno ed il Rio Lavandè, costituito dai bacini portuali di Genova, tra cui l'imboccatura di Levante, di Ponente, del porto petroli, di Voltri-Prà, l'avamporto, i bacini delle Grazie, della Fiera, del Porto Vecchio, della Lanterna e di Sampierdarena, la foce del Polcevera, il canale di calma, la darsena petroli, il bacino di Sestri Ponente ed il bacino di Voltri-Prà;
- d) **Concessione:** l'atto formale stipulato dall'Autorità marittima col soggetto concessionario del servizio;
- e) **Concessionario:** il soggetto che fruisce del diritto di erogare il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova in forza di un atto di concessione rilasciato dall'Autorità marittima;
- f) **Rada di Genova:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee dei bacini portuali dove possono ancorare le navi, così come definita da provvedimento normativo della Capitaneria di Porto di Genova;
- g) **Regolamento:** il presente regolamento per la disciplina del servizio di rimorchio.

**Articolo 2
(Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

2. Ai fini del presente regolamento, per servizio di rimorchio si intendono le operazioni di trazione e spinta per ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi

in ambito portuale e nella rada, anche attraverso l'integrazione con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti.

3. Con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 42/2020 in data 05 febbraio 2020 della Capitaneria di porto di Genova, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova è limitato ad 1 (uno) concessionario. Pertanto, il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto su concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo di Genova, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, e le relative tariffe sono determinate dall'Autorità marittima, applicando i vigenti criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale.

4. Il Servizio di rimorchio è svolto nel porto e nella rada di Genova, così come definito all'articolo 1 del Regolamento.

Articolo 3

(Facoltatività e programmazione del servizio)

1. L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è di massima facoltativo, fatta salva la facoltà del Comandante del porto di imporre l'uso di uno o più rimorchiatori da parte delle navi, quando se ne palesasse la necessità, nell'interesse della sicurezza della navigazione, o per sfavorevoli condizioni del tempo o per altre cause in cui l'Autorità Marittima intenda disporre diversamente.

2. Le navi in arrivo nel porto di Genova che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono impiegare idonei *heaving line* (messaggiere con idoneo contrappeso) al fine di agevolare le operazioni di aggancio del cavo di rimorchio.

3. Salve diverse intese tra il concessionario e l'armatore/comandante della nave a seconda delle circostanze, o comunque salve diverse indicazioni provenienti dall'Autorità marittima, il servizio di rimorchio è prestato dai rimorchiatori avvalendosi di cavo singolo.

4. I servizi resi dai rimorchiatori del concessionario al di fuori dell'ambito del Regolamento e dell'atto di concessione dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa istanza del concessionario che dovrà specificare lo scopo e le modalità esecutive del servizio.

Articolo 4

(Rimorchio di unità da diporto, navi minori e galleggianti)

1. Qualora i mezzi del concessionario non risultino idonei, per caratteristiche e tipologia, all'esecuzione del servizio di rimorchio nei confronti di navi, unità da diporto, navi minori e di galleggianti, il servizio può essere effettuato da mezzi del "Gruppo Antichi Ormeggiatori SCARL" o in caso di indisponibilità da altri mezzi navali idonei, previo nulla-osta del concessionario e comunicazione all'Autorità marittima.

2. Il rimorchio dei galleggianti in genere non iscritti nelle Matricole e adibiti ai servizi o ai lavori portuali non è sottoposto alla disciplina del presente regolamento; valgono per essi le disposizioni contenute in merito nel "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova".

3. Le tariffe per le prestazioni di cui sopra sono stabilite d'accordo tra le parti, non trovando applicazione per tali servizi nelle Ordinanze Tariffarie vigenti.

Articolo 5

(Organizzazione del servizio di rimorchio)

1. Al fine di garantire costante continuità, senza ritardi, delle operazioni commerciali e dovendo assicurare un idoneo servizio presso il comprensorio portuale di Genova, l'organizzazione del Servizio di rimorchio presuppone il rilascio di titoli demaniali idonei a garantire ormeggi ai rimorchiatori e di adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di impresa, che il Concessionario richiede all'Autorità di Sistema Portuale competente in condivisione con l'Autorità marittima, ed è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) disponibilità di un organico minimo di personale marittimo di almeno 25 (venticinque) equipaggi, composti al minimo ciascuno da 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio a seconda della tipologia del rimorchiatore, così come indicato nel CCNL in vigore all'atto di presentazione della domanda di partecipazione e inseriti in un'organizzazione del lavoro che consenta la seguente disponibilità dei mezzi di prima linea:

1. 7 (sette) rimorchiatori in turno nell'arco 24h, in cui sviluppano complessivamente fino a 96h di operatività funzionale al servizio di rimorchio. Le unità devono comunque essere pronte a muovere in caso di emergenza in ogni momento nell'ambito delle 24h;
2. 3 (tre) rimorchiatori, disponibili, con preavviso di 30', nell'orario giornaliero 07-16 nei giorni feriali, ovvero, con preavviso di 2h, in una diversa fascia oraria in funzione del traffico atteso, contemporaneità delle manovre complesse previste e delle condizioni meteorologiche attese;

b) organizzazione del lavoro che deve essere modulata tramite una turnazione che consenta il presidio dei mezzi di guardia in modo tale da garantire un impiego immediato degli stessi, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo.

c) conoscenza della lingua italiana, mediante possesso di certificazione almeno di livello B1 (*Common European Framework of Reference for Languages*), da parte di eventuali componenti stranieri degli equipaggi;

d) disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, del seguente numero di rimorchiatori iscritti nel primo Registro Italiano:

1. prime linee (ovvero i rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio): 10 (dieci), da impiegare ciascuno per almeno 300 (trecento) giorni su base annua;
2. seconde linee (ovvero i rimorchiatori sostitutivi o necessari a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza): 3 (tre) rimorchiatori;

e) possesso, con riferimento alla flotta di prima linea, delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

1. *bollard pull* maggiore o uguale alle 70 tonnellate, di cui n. 3 (tre) con *bollard pull* maggiore o uguale a 80 tonnellate;
2. almeno n. 6 (sei) rimorchiatori devono avere una lunghezza non superiore a 30 metri in funzione delle ristrette aree di manovre;

3. almeno n. 5 (cinque) rimorchiatori devono possedere la notazione di classe addizionale FFQ-1 (o altra dicitura analoga rilasciata da un ente tecnico accreditato IACS) con sistema "water spray", con capacità di impiego di foamite ($>12\text{m}^3/\text{minuto}$ – gittata minima 70m) e dotati di pompe ad esaurimento dalla capacità minima pari a 400t/ora;
4. almeno n. 5 (cinque) rimorchiatori devono essere dotati di impianto per lo spargimento di prodotti atti alla bonifica delle acque marittime;
5. almeno n. 4 (quattro) rimorchiatori devono essere dotati di skimmer dalla capacità minima di $50\text{m}^3/\text{ora}$ e dotati di panne gonfiabili;
6. almeno n. 3 (tre) rimorchiatori devono possedere la capacità di rimorchio in alto mare;
7. almeno n. 2 (due) rimorchiatori devono essere dotati di albero abbattibile al fine di consentire lo svolgimento delle manovre di spinta in sicurezza delle navi da crociera di ultima generazione.

2. Resta inteso, in ogni caso, che il Concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata della Concessione, le caratteristiche e il numero dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione.

3. I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione possono essere sostituiti, in via definitiva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo successivo del Regolamento.

Articolo 6 **(Sostituzione dei rimorchiatori)**

1. Tutti i rimorchiatori, indicati nell'atto di concessione, restano vincolati all'espletamento del servizio per l'intera durata della Concessione e possono essere sostituiti, in via definitiva, solo da rimorchiatori con caratteristiche tecniche non inferiori ed età non superiore, a seguito di apposita istruttoria avviata, d'ufficio o su istanza del Concessionario, da parte dell'Autorità marittima, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione centrale.

2. L'impiego delle seconde linee deve essere comunicato dal Concessionario all'Autorità marittima e, solo nel caso in cui il loro impiego riduca le giornate d'impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo dei 300 giorni su base annua (per ciascun rimorchiatore di prima linea), deve essere adeguatamente motivato dal Concessionario e autorizzato dall'Autorità marittima.

Articolo 7 **(Ripristino dell'età media della flotta)**

1. Al tempo medio di vigenza della concessione, l'età media della flotta deve essere ripristinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione del servizio e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione centrale.

2. La sostituzione dei rimorchiatori necessaria al fine di aggiornare l'età media della flotta non costituisce un cambiamento dell'organizzazione del servizio e non può, quindi, determinare alcun adeguamento del costo complessivo di erogazione del servizio stesso.

Articolo 8 **(Sostituzione dei Capi Servizio)**

1. Nel caso di sostituzioni dei Capi Servizio, le formalità di imbarco e sbarco dovranno essere sottoposte al visto preventivo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto *pro tempore*. Tale procedura si rende necessaria al solo fine del mantenimento delle qualifiche e delle caratteristiche professionali degli equipaggi offerti dal concessionario durante la procedura di affidamento.

Articolo 9 **(Ulteriori obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario deve provvedere all'adempimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a) dotare i rimorchiatori di prima e seconda linea di sistemi parascintille installati in prossimità dei fumaio, ovvero installati lungo il sistema di scarico;
- b) attrezzare ogni rimorchiatore per poter fornire propri cavi da voltare sulla nave assistita;
- c) disporre di un adeguato numero di cavi da rimorchio con relativo sistema di aggancio da usare in caso di necessità di rimorchio di navi, galleggianti o aeromobili sinistrati e che dovranno essere conservati nel magazzino attrezzato, presso la sede operativa del concessionario o a bordo dei rimorchiatori;
- d) disporre di idonea apparecchiatura elettrica per il taglio di catene o per altre emergenze;
- e) tutte le unità dovranno essere dotate di apparecchiature VHF in grado di trasmettere e ricevere anche sulle stesse frequenze degli analoghi apparecchi in dotazione alla Capitaneria di porto di Genova;
- f) garantire l'ascolto radio continuo sui canali VHF 16, 14 (Genova) e 10 (Mulatedo / Prà) per tutta la durata del servizio;
- g) su ordine dell'Autorità marittima, provvedere all'aggiunta di ulteriori rimorchiatori di guardia rispetto a quelli previsti, nei limiti di quanto indicato all'articolo 5.a, qualora tale aggiunta sia necessaria al fine di garantire la sicurezza, in relazione a condizioni meteo particolarmente avverse o altre circostanze eccezionali;
- h) tenere sempre in funzione il dispositivo A/S di bordo su tutti i mezzi in concessione;
- i) designare un dirigente per il servizio in porto ed eventuali sostituti. Le generalità ed i contatti (telefono e e-mail) devono essere comunicati preventivamente all'Autorità marittima. Il dirigente è tenuto ad ottemperare e a far eseguire quanto disposto dall'Autorità marittima, per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori ed i turni di servizio dei rimorchiatori e deve assicurare, in qualsiasi momento, la propria reperibilità.
- j) in relazione all'elevato numero di rimorchiatori in servizio e la variabilità delle aree di operazione, il concessionario deve mantenere una organizzazione a terra (c.d. torretta rimorchiatori) "24/7" in grado di seguire l'efficienza dell'impiego dei rimorchiatori in funzione delle manovre programmate. I contatti (telefono ed e-mail) devono essere forniti all'Autorità marittima ed ai servizi tecnico-nautici e portuali operanti in porto. La torretta rimorchiatori deve applicare le disposizioni ricevute dal dirigente del servizio e

comunicare ai piloti del porto e al servizio VTS l'eventuale movimento dei rimorchiatori tra i bacini del porto in relazione alle necessità del servizio;

- k) organizzare la turnazione dei rimorchiatori, sulla base della programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione, al fine di assicurare, in ogni circostanza, l'efficace svolgimento del servizio;
- l) garantire l'efficienza di tutti i rimorchiatori (prima e seconda linea), i quali devono essere pronti a rispondere alle esigenze del servizio e dell'Autorità marittima;
- m) provvedere affinché tutto il personale imbarcato sui rimorchiatori svolga esercitazioni per l'impiego delle dotazioni di cui sopra con frequenza adeguata secondo le normative nazionali ed internazionali vigenti;
- n) ferme restando le previsioni degli articoli 69, 70 e 107 del Codice della Navigazione e i doveri incombenti alle navi, in genere, e ai rimorchiatori, in specie, per l'assistenza e il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori in concessione dovranno prestare gratuito servizio nei confronti dell'Autorità marittima, ogni qualvolta la stessa abbia necessità di usarli per urgenti necessità al verificarsi di condizioni meteomarine avverse, situazioni di emergenza o per sicurezza, anche al di fuori del porto e della rada di Genova;
- o) ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- p) nell'ipotesi di manutenzione straordinaria, a seguito di avaria/sinistro, il Concessionario è autorizzato a effettuare i lavori allo scopo di rendere immediatamente operativi i propri mezzi comunicando preventivamente all'Autorità marittima tempi e modalità di esecuzione.

Articolo 10 **(Decadenza dalla concessione)**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e in particolare di quella comminata dall'articolo 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza dalla concessione, nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- b) per abuso della Concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c) per omesso pagamento del canone, quando il Concessionario non ne sia stato espressamente esentato;
- d) per mancato adempimento del Concessionario a provvedere, entro un congruo termine, alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico navale, individuate e definite secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni ministeriali;
- e) per avere distolto, senza preventivo assenso dell'Autorità marittima, le unità adibite al servizio di rimorchio e vincolate nell'atto di concessione;
- f) per mancata presentazione della documentazione necessaria per l'aggiornamento periodico delle tariffe, nei termini e secondo le modalità impartite dall'Amministrazione centrale.

2. Prima di decretare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo fissa il termine entro il quale il Concessionario possa presentare le proprie deduzioni.
3. Con il decreto di decadenza, l'Autorità marittima può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 11 (Revoca della Concessione)

1. L'Autorità marittima può revocare la concessione, qualora dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della Legge n. 241 del 07 agosto 1990.

Articolo 12 (Tariffe)

1. Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo, secondo le modalità definite dall'Amministrazione centrale, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e in linea con i principi di cui all'articolo 14 comma 1-bis del Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, la facoltatività del servizio non osta all'eventuale futura applicazione di misure economiche (in particolare, la cd. "tariffa di disponibilità"), secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni ministeriali, qualora esse siano necessarie ai fini di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario quale erogatore del servizio di interesse generale.

Genova, _____.
(vds. data di sottoscrizione con firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pil. Piero PELLIZZARI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/2005 art. 21

Firmato Digitalmente da/Signed by: PIERO PELLIZZARI In Data/On Date: giovedì 14 marzo 2024 16:19:07
--